



Città di Antrodoto

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoto

Prot 9226 del 27/09/17

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 240 DEL 27-09-2017

OGGETTO: inibizione al transito temporaneo in via Mille Miglia

IL SINDACO

EFFETTUATA una verifica nella strada in Via Mille Miglia;

CONSIDERATA che la stessa è stata interessata da eventi franosi a seguito di eventi piovosi;

VERIFICATO che non è stato effettuato il ripristino dello stato dei luoghi in detta via;

SENTITO l'ufficio Tecnico e della Polizia Locale del Comune di Antrodoto;

RITENUTO opportuno dover inibire il transito nel tratto di strada in questione per motivi di sicurezza e pubblica incolumità;

VISTO D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

ORDINA

1. il divieto di transito a tutti i veicoli nella strada in Via Mille Miglia, più precisamente nel tratto indicato con opportuna segnaletica, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia dalla data odierna fino a revoca della stessa.

DISPONE

che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- Che sia adeguatamente pubblicizzato con la affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici;
- Che sia pubblicizzata sul sito istituzione del Comune di Antrodoto.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Quanto disposto dalla presente ordinanza sarà reso noto con apposita segnaletica stradale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Ing. Alberto Guerrieri)

